

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3571 del 07/07/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società LA CASONA GROUP SRL per l'impianto destinato ad attività di produzione pasti senza somministrazione, sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via Marconi n. 39/B.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3688 del 07/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sette LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società LA CASONA GROUP SRL per l'impianto destinato ad attività di produzione pasti senza somministrazione, sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via Marconi n. 39/B.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società LA CASONA GROUP SRL (C.F. e P.I. 02918221207) per l'impianto destinato ad attività di produzione pasti senza somministrazione, sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via Marconi n. 39/B., che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga la società LA CASONA GROUP SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società LA CASONA GROUP SRL (C.F. e P.I. 02918221207) con sede legale in Comune di Sala Bolognese (BO), via Marconi n. 54, per l'impianto sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via Marconi n. 39/B, ha presentato, nella persona di Gabriele Guidetti, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese in data 05/04/2017 (Prot.n. 4211) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese, con propria nota Prot. n. 4721 del 18/04/2017 (pratica. n. 23/2017), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 20/04/2017 al PGB0/2017/8670 e confluito nella **Pratica SINADOC 13944/2017**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al Comune di Sala Bolognese, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese, in regime di silenzio-assenso, non ha evidenziato motivazioni ostative ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 07/07/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto LA CASONA GROUP SRL
Comune di Sala Bolognese (BO), via Matteotti n. 39/B

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al Capo II
del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della
D.G.R. 286/2005**

Classificazione dello Scarico

Scarico in fosso di campagna di acque reflue industriali assimilate alle domestiche costituito dall'unione degli scarichi derivanti da due distinte attività e precisamente:

1. Unità produttiva La Casona Group S.r.l., costituito da locale deposito materie prime, locale cucina, area spogliatoi e servizi igienici con docce:
 - a) reflui provenienti dal locale cucina destinato alla preparazione pasti e lavaggio attrezzature/stoviglie;
 - b) reflui provenienti dai servizi igienici e docce ad uso degli addetti all'attività (dichiarati massimo 4 addetti, fissi o stagionali, durante la massima attività ed un consumo idrico prelevato da acquedotto pari a 1080 m3/anno);
2. Unità produttiva MAER S.r.l., costituito da locale deposito materie prime e attrezzature, uffici e servizi igienici con docce:
 - c) reflui provenienti dai servizi igienici e docce ad uso degli addetti all'attività (dichiarati massimo 3 addetti, fissi o stagionali, durante la massima attività e un consumo idrico di circa 10 l/giorno);

I reflui prodotti dall'unità produttiva LA CASONA subiscono un trattamento primario mediante degrassatore adeguatamente dimensionato al carico organico di 40 A.E. (Volume utile di 2000 l) e fossa Imhoff (di volume utile di 2400 l, che riceve il refluo in uscita dal degrassatore e le calate dei servizi igienici di entrambe le unità produttive); tali reflui così chiarificati confluiscono poi al sistema di trattamento secondario, quale impianto di depurazione a fanghi attivi ad aerazione estesa, dichiarato

adeguatamente dimensionato al carico organico di 20- 25 Abitanti Equivalenti per dotazione idrica di 250-200 l/A.E. (volume di ossidazione di circa 10 m³), e recapito finale in fosso di scolo poderale di confine, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento;

L'unità produttiva della società Maer S.r.l. produce esclusivamente reflui civili originati dai servizi igienici con consistenza di 2 A.E., la società La Casona Group Srl si assume la Titolarità dell'intero scarico;

il sistema di trattamento proposto, per la tipologia di acque reflue e la consistenza di carico organico, risulta conforme a quanto indicato nella Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003;

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- scarichi di acque meteoriche del coperto dell'intero fabbricato raccolte, separatamente dalle nere, mediante 8 linee acque bianche che recapitano nei due fossi di scolo poderali che costeggiano l'area di pertinenza pavimentata del fabbricato, pertanto le acque meteoriche pluviali non confluiscono nel sistema di trattamento dei reflui non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

1. Ai sensi della D.G.R.1053/2003 gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, considerate le dimensioni dell'attività produttiva da cui hanno origine, non sono soggetti a particolari limiti di accettabilità ma a sole prescrizioni gestionali e operative.
2. L'impianto biologico a fanghi attivi sia dotato di allarme visivo e/o acustico per segnalare eventuali blocchi e/o anomalie;
3. L'area di pertinenza esterna dell'intero fabbricato non sia utilizzata, dalle due società insediate, per il deposito di materie prime o rifiuti che possano dare luogo ad acque meteoriche di dilavamento, ai sensi della D.G.R. 285/2005 e D.G.R. 1860/2006, non dichiarate e contemplate nella documentazione presentata.
4. Il Titolare degli scarichi deve garantire che:
 - Venga eseguita regolare pulizia e manutenzione all' impianto di depurazione a fanghi attivi, della fossa Imhoff e del degrassatore; i materiali separati dovranno essere smaltiti secondo la vigente normativa in materia di rifiuti, e dell'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata la relativa documentazione a disposizione degli Organi di Controllo
 - la gestione delle aree esterne impermeabili scoperte sia realizzata nel rispetto della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006;
 - lo scarico nel fosso di campagna non sia causa di problematiche ambientali quali inquinamento del

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

suolo e delle acque, sviluppo di cattivi odori e/o aerosol, ristagni ed impaludamenti superficiali.

5. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
6. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Pratica Sinadoc 13944/2017

Documento redatto in data 07/07/2017

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.